



Bruxelles, 29.4.2019  
COM(2019) 199 final

2019/0098 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati.**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto e del mandato dei sottocomitati specializzati, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ("l'accordo").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Filippine**

Obiettivo dell'accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra l'UE e i suoi Stati membri e le Filippine, nonché approfondire e promuovere la cooperazione bilaterale sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello. L'accordo, che instaurerà un quadro coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e le Filippine, è stato firmato l'11 luglio 2012 a Phnom Penh ed è entrato in vigore il 1° marzo 2018.

#### **2.2. Il comitato misto**

Il comitato misto è istituito dall'articolo 48 dell'accordo. I suoi compiti principali consistono nel garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo, la definizione delle priorità in relazione agli obiettivi dell'accordo e la formulazione di raccomandazioni per la promozione degli obiettivi dell'accordo. Tra le altre funzioni del comitato misto rientrano il controllo del corretto funzionamento di qualsiasi accordo o protocollo settoriale concluso o che deve essere concluso tra le parti.

Il comitato misto formula raccomandazioni e prende decisioni, ove opportuno, per raggiungere gli obiettivi dell'accordo. Il comitato misto si riunisce a livello di alti funzionari. Adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati specializzati per trattare questioni specifiche.

#### **2.3. L'atto previsto del comitato misto**

Nel corso della prima riunione il comitato misto adotta una decisione relativa all'adozione del proprio regolamento interno e una decisione relativa al mandato dei sottocomitati specializzati ("atti previsti").

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'accordo, del regolamento interno alla base dell'organizzazione del comitato misto nonché del mandato dei sottocomitati specializzati, onde consentire l'attuazione dell'accordo.

### **3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da assumere a nome dell'Unione dovrebbe essere finalizzata all'adozione del regolamento interno del comitato misto UE-Filippine e del mandato dei sottocomitati specializzati. La posizione dovrebbe basarsi sui progetti di decisione del comitato misto.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"<sup>1</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso di specie*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Ciò perché, a norma dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno che sarà vincolante per l'Unione.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si dovrà assumere una posizione a nome dell'Unione. Se un atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

#### *4.2.2. Applicazione al caso di specie*

Scopo degli atti previsti è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'accordo e agevolarne l'applicazione. Il regolamento interno riguarda il funzionamento generale di un

---

<sup>1</sup> Causa C-399/12 Germania/Consiglio (OIV), ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.

organismo istituito sulla base di un accordo. Pertanto, l'ambito di applicazione della decisione controversa deve essere determinato alla luce dell'accordo nel suo complesso<sup>2</sup>.

In questo caso particolare, la finalità e la componente principali dell'accordo sono la cooperazione con un paese in via di sviluppo (articolo 209 del TFUE)<sup>3</sup>. Pertanto, la base giuridica appropriata dovrebbe essere l'articolo 209 del TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 209 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto ne stabilirà il regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

<sup>2</sup> Causa C-244/17 Commissione/Consiglio (Kazakistan), ECLI:EU:C:2018:662, punto 40.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la portata della politica di sviluppo, cfr. causa C-377/12, Commissione/Consiglio (Filippine), punti 36-37.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° marzo 2018.
- (2) L'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, può istituire sottocomitati specializzati.
- (4) Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da assumere a nome dell'Unione in sede di comitato misto. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione sulla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto e del mandato dei suoi sottocomitati, che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in occasione della prima riunione del comitato misto UE-Filippine, si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*